

✻ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 277

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1998

VERBALE N. 103

Seduta Pubblica del 10 dicembre 1998

Presidenza: LAURELLI - BALDONI - MANNINO

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno di giovedì dieci del mese di dicembre, alle ore 16, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 69890 al 69950, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Adalberto BALDONI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 16,50 — il Vice Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 36 Consiglieri:

Amici Alessandro, Augello Antonio, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Cirinnà Monica, Coscia Maria, D'Alessandro Giancarlo, D'Arcangelo Enzo, Dalia Francesco, De Lillo Stefano, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gargano Simone, Gasperini Dino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Mannino Giuseppe, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Mazzocchi Erder, Nieri Luigi, Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Rosati Antonio, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Spaziani Paolo, Thau Adalberto.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Anderson Guido, Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Azzaro Giovanni Paolo, Ciochetti Luciano, D'Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Fini Gianfranco, Frattini Franco, Galeota Saverio, Laurelli Luisa, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Ninci Patrizia, Panatta Adriano, Pannella Marco, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rauti Giuseppe Umberto, Rizzo Gaetano, Sodano Ugo, Spera Adriana, Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle

sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Coscia, Sabbatani Schiuma e Spaziani, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Cecchini Domenico, Lanzillotta Linda e Tozzi Stefano.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente Luisa LAURELLI entra nell'aula e assume la Presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto le funzioni di segreteria vengono svolte dal Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Fioretti, in sostituzione del Consigliere Sabbatani Schiuma.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore, in sostituzione del Consigliere Spaziani, la Consigliera Ninci.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Assogna in sostituzione della Consigliera Ninci.

(O M I S S I S)

394^a Proposta (Dec. della G. C. del 4-12-1998 n. 198)

Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il Piano Particolareggiato del nucleo «O» «recupero urbanistico» n. 2 «Osteria Nuova» in sede di pubblicazione della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario n. 395 del 26 novembre 1993.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità dalle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R.L. 3 agosto 1983, n. 4777;

Che con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 395 del 26 novembre 1993 è stato adottato il Piano Particolareggiato n. 2 del nucleo edilizio spontaneamente sorto «Osteria Nuova» in esecuzione del P.R.G.;

Che con l'adozione del piano sono scattate le misure di salvaguardia ex art. 3 della legge n. 1187 del 19 novembre 1968;

Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, previa pubblicazione sul Foglio Annunci Legali della Provincia di Roma n. 43 del 31 maggio 1994, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio comunale per il periodo di 30 giorni decorrenti dall'1 giugno 1994;

Che nel periodo suindicato e nei 30 giorni seguenti sono state presentate entro i termini n. 34 opposizioni;

Che successivamente è stata presentata un'opposizione fuori termine;

Che l'Ufficio competente, tenuto conto della specificità dei piani di recupero di zone ex abusive, della sopravvenuta legge 724/94 - art. 39 (come recepito dalla L.R. n. 58 del 17 dicembre 1996) e della necessità, quindi, di un reale aggiornamento dei dati ai fini dell'efficacia del piano, ha ritenuto opportuno prendere in considerazione anche l'opposizione presentata fuori termine;

Che l'Ufficio, a seguito delle modifiche derivanti dall'accoglimento delle opposizioni e/o osservazioni ed in considerazione della natura delle stesse, ritiene necessaria la ripubblicazione del P.P.;

Che gli adeguamenti resisi necessari in seguito all'esame delle osservazioni e/o opposizioni e le finalità delle modifiche al p.p. adottato sono descritti nella relazione d'Ufficio allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

Che, con la presente deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni, l'Amministrazione si determina in ordine all'assetto definitivo che intende dare al nucleo;

Che, nel caso in specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della L.R. n. 36 del 2 luglio 1987;

Visti gli artt. 16 e 31 della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8 e 14 della Legge Regionale n. 28 del 13 maggio 1980, modificata ed integrata con Leggi Regionali n. 27 del 28 aprile 1983, n. 76 del 21 maggio 1985 e n. 58 del 17 dicembre 1996;

Visti gli artt. 24 e 29 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987;

Visto l'art. 53 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

Visto l'art. 39 della legge 724/94;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;

Vista la Relazione d'Ufficio parte integrante del presente provvedimento;

Avuto presente che in data 17 settembre 1997 il Dirigente dell'Ufficio per le Periferie, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: D. Modigliani»;

Che in data 29 ottobre 1998 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale

F.to: A. Marconi»;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

a) di formulare le controdeduzioni, successivamente elencate (sub allegato A), alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato del nucleo «O» n. 2

«Osteria Nuova» a seguito della pubblicazione della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario n. 395 del 26 novembre 1993.

Le modifiche conseguenti alle controdeduzioni — riassunte della Relazione d'Ufficio (sub allegato B) — sono riportate negli elaborati sottoindicati facenti parte integrante del presente provvedimento:

- Tav. 6 - Zonizzazione su base catastale - scala 1:2.000;
- Tav. 7 - Localizzazione delle opposizioni e/o osservazioni su zonizzazione catastale - sc. 1:2.000
- Tav. 8 - Rete viaria e aree pubbliche - scala 1:2.000;
- Tav. 9 - Previsione di spesa;
- Tav. 11 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 13 - Elenco delle proprietà catastali soggette a esproprio F. 26 da pag. 1 a pag. 114;
- Tav. 13a - Elenco delle proprietà catastali soggette a convenzione F. 26 da pag. 1 a pag. 8

b) a modifica di quanto previsto al punto 2 del dispositivo delle deliberazione del Commissario Straordinario n. 395 del 26 novembre 1993, le concessioni edilizie nell'ambito del piano particolareggiato potranno essere rilasciate soltanto ad avvenuta approvazione del piano stesso da parte della Regione Lazio.

Osservazione n. 1	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 220/P.S. del 11/06/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Comitato di Quartiere di Osteria Nuova

TITOLO:

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dopo varie considerazioni di carattere generale sull'intera "borgata" osservano che:

- *edificabilità*: la destinazione O1 di P.R.G. penalizza i pochi residui lotti rimasti ineditati e/o a completamento della cubatura esistente; tale destinazione teneva conto delle passate attività nucleari del limitrofo Centro ENEA che sono praticamente cessate dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. n. 282 del 25/08/91 - G.U. n. 203 del 30/08/91; tale destinazione inoltre è discriminante rispetto all'adiacente F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari concessioni edilizie;
- *perimetro del nucleo*: il perimetro del nucleo così come approvato non tiene conto dei lotti edificati compresi all'interno del nucleo abitativo delimitato dai confini naturali (fosso ad ovest, via Braccianese a sud, ENEA a nord e via Cesanese ad est);
- *aree pubbliche*: tali aree risultano sottodimensionate perchè non tengono conto degli abitanti della zona F1 (circa i 2/3 del totale) e delle aree limitrofe; per quanto riguarda il verde lamentano la scarsa accessibilità e la posizione poco baricentrica rispetto all'intero agglomerato;
- *parcheggi*: tali aree non tengono conto delle evidenti esigenze della cittadinanza e sono disposti in modo insoddisfacente.

Secondo le precedenti indicazioni chiedono:

- un indice di edificabilità idoneo (O2, O3);
- una perimetrazione che includa aree da destinare a pubblica utilità adeguate nell'estensione e nella collocazione;
- acquisizione per pubblica utilità del complesso medioevale (ubicato all'incrocio tra via Braccianese e via Cesanese);
- una più puntuale dislocazione delle aree a parcheggio.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è accolta relativamente alla variazione dell'indice di edificabilità destinando l'intero comprensorio a sottozona O2 di PRG con indice di fabbricabilità fondiario di 0,5 mc/mq., alla riconsiderazione delle aree destinate a servizi pubblici, all'acquisizione con destinazione pubblica del complesso storico medioevale, alla riconsiderazione delle aree da destinare a parcheggi pubblici.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 2	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 323/P.S. del 27/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Mattei Bruno e Battistoni Franco

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 500

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti comproprietari del lotto di cui sopra, di superficie mq. 1080 circa al netto delle strade esistenti, destinato in gran parte dal Piano Particolareggiato a parcheggio pubblico, ricorrono contro tale destinazione che li penalizza fortemente.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

L'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà del ricorrente viene destinata a zona di "conservazione, completamento e nuova edificazione", e parte a viabilità e parcheggi pubblici. In cambio della cessione gratuita al Comune delle aree pubbliche le volumetriche afferenti potranno essere accorpate alle residue aree fondiarie di proprietà.

Opposizione n. 3	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 326/P.S. del 27/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Allegrini Giuseppina

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 206

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente, comproprietaria del lotto ineditato di cui sopra che risulta all'interno della zona O1 con coefficiente di edificabilità nullo ricorre avverso la zona O1, con le seguenti motivazioni:

- l' ineditabilità deriva dalle passate attività nucleari del vicino centro E.N.E.A. che a seguito del referendum sono praticamente cessate così come sancito dalla L. n. 282 del 25/8/91 G.U. n. 203 del 30 /8/91;
- il Comune ha rilasciato anche recentemente licenze edilizie nella contigua zona F1,
- le altre zone "O" sono state inserite con coefficiente di edificabilità adeguato (O2,O3)
- il lotto in questione è dotato di servizi e non si prevede il suo utilizzo per pubblica utilità,
- la deliberazione riguardante le controdeduzioni della variante al P.R.G. (G.C. n. 6771 dell'8/8/80) , sebbene non approvata dalla Regione prevedeva per l'immobile la zona O2,
- il lotto risulta intercluso,

i lotti ineditati sono una piccola percentuale e la loro edificabilità permetterebbe il completamento del nucleo ormai consolidato.
Chiede. un'edificabilità pari a quella delle altre borgate O2.,O3.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento e nuova edificazione* e parte a *viabilità pubblica*.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 4	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 478/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Di Palma Isoliero

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 66 e 244

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario dei lotti (inedificati di superficie mq. 1068 circa), destinati dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà del ricorrente a zona di *conservazione, completamento e nuova edificazione*

Opposizione n. 5	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 479/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Soc. S.A.V.I.M.

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 254

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente sig. Bruscoli Lucio in qualità di Amministratore della Società di cui sopra, proprietaria del lotto (inedificato di superficie mq. 515 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 6	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 480/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Natalini Umberto e De Santis Giovanna

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 569

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 1170 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiedono pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 7	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 481/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Napoleoni Roberto e Luisa

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 330

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 1200 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiedono pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 8	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 482/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Ronchetti Piero e Rocchi Paolina

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 207

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 470 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiedono pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 9	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 483/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Casamassa Gianni e Di Nenno Adriana

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 357

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 1120 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiedono pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà dei ricorrenti a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione.*

Opposizione n. 10	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 484/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
--------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Di Stefano Enorma

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 380

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (inedificato di superficie mq. 760 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di demuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

L'opposizione è parzialmente accolta nel senso di includere il lotto all'interno di un comprensorio soggetto a convenzione "A", in cui previa cessione delle aree pubbliche si potrà edificare accorpando la cubatura sulla residua area fondiaria prevista nel comprensorio stesso.

Opposizione n. 11	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 485/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Coccia Elda ed altri

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 133 e 140

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari dei lotti (inedificati di superficie mq. 870 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

L'opposizione è parzialmente accolta nel senso di includere il lotto all'interno di un comprensorio soggetto a convenzione "A", in cui previa cessione delle aree pubbliche si potrà edificare accorpando la cubatura sulla residua area fondiaria prevista nel comprensorio stesso.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 12	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 486/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Molella Augusto e Vagnarelli Ebe

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 299

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto di superficie mq. 1005 circa (edificato con un manufatto di mc. 100 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiedono pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di completamento residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando il terreno dei ricorrenti a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 13	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 487/P.S. del 30/07/94	Circostrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Giuliani Primo

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 300

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (inedificato di superficie mq. 1675 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà del ricorrente a zona di *conservazione ,completamento ,nuova edificazione.*

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 14	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 488/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Torremagra Massimo ed altri

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 292 e 293

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari dei lotti (inedificati di superficie mq. 1716 circa), destinati dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà dei ricorrenti a zona di *conservazione ,completamento ,nuova edificazione.*

Opposizione n. 15	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 489/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Rossi Angelo

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 305

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (inedificato di superficie mq. 1180 circa), destinato dal Piano Particolareggiato a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà del ricorrente a zona di *conservazione ,completamento ,nuova edificazione.*

Opposizione n. 16	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 490/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Reda Dante e Cappelletti Maria

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 369

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 620 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione*, *completamento*, *nuova edificazione*. e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 17	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 491/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Beccaceci Rinaldo, Maria e Capriotti Enrica

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 369

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 8 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di conservazione ,completamento ,nuova edificazione.e parte a viabilità pubblica.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 18	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 492/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Lupi Giulio

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 318

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (inedificato di superficie mq. 2010 circa), destinati dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona FI su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue..

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica..

Opposizione n. 19	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 493/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
--------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Tamanti Lea

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 504

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente proprietaria del lotto di superficie mq. 1165 circa (edificato con un manufatto di mc. 100 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;
chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di completamento residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

L'opposizione è parzialmente accolta nel senso di includere il lotto all'interno di un comprensorio soggetto a convenzione "A,, in cui previa cessione delle aree pubbliche si potrà edificare accorpando la cubatura sulla residua area fondiaria prevista nel comprensorio stesso

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 20	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 494/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
--------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Calvaresi Luigi e Zocchi Gentilina

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 306

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 455 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà della ricorrente viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a *viabilità pubblica*.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 21	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 495/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Chichi Maurizio e Meoni Franca

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 496 e 497

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 3455 circa), esterno al perimetro del P.P., ricorre contro lo stesso con le seguenti motivazioni:

- l'esclusione del lotto dalla perimetrazione deriva da un errore, corretto dal Comune nella delibera n. 6671/80 di controdeduzione alla variante ma successivamente stralciato, in sede di approvazione, dalla Regione per vizi procedurali;

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- che il lotto sia inserito all'interno della perimetrazione del nucleo con destinazione a "zona di nuova edificazione residenziale semplice" con indice di edificabilità fondiario di 0,5 mc/mq.

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che l'area di proprietà risulta essere esterna al perimetro del nucleo di zona "O" di PRG così come approvato con delibera G.R.L. n.4777/83, considerato che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici e che l'area si trova in continuità con il nucleo abitato e che all'interno vi insistono altri lotti compromessi da edificazione e che le eventuali volumetrie aggiuntive sono di modesta entità e di completamento del nucleo abitativo originario l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà dei ricorrenti viene destinata a zona di *conservazione, completamento, nuova edificazione* e parte a viabilità pubblica

Opposizione n. 22	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 496/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Tarlantini Nello e Gatta Giuseppina Iolanda

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 355.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 1500 circa), esterno al perimetro del Piano Particolareggiato, ricorrono contro lo stesso con le seguenti motivazioni:

- l'esclusione del lotto dalla perimetrazione deriva da un errore, corretto dal Comune nella delibera di controdeduzione alla variante ma successivamente stralciato, in sede di approvazione, dalla Regione per vizi procedurali;
- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie.

Chiedono pertanto:

- che il lotto sia inserito all'interno della perimetrazione del nucleo con destinazione a "zona di nuova edificazione residenziale semplice" con indice di edificabilità fondiario di 0,5 mc/mq.
- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che l'area di proprietà risulta essere esterna al perimetro del nucleo di zona "O" di PRG così come approvato con delibera G.R.L. n.4777/83, considerato che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici e che l'area si trova in continuità con il nucleo abitato e che all'interno vi insistono altri lotti compromessi da edificazione e che le eventuali volumetriche aggiuntive sono di modesta entità e di completamento del nucleo abitativo originario l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà dei ricorrenti viene destinata a zona di "conservazione, completamento, nuova edificazione,, e parte a viabilità pubblica

Opposizione n. 23	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 497/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Napoleoni Antonio

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 498.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (di superficie mq. 1500 circa, edificato con un fabbricato di circa 1200 mq.), esterno al perimetro del P.P., ricorre contro lo stesso con le seguenti motivazioni:

- l'esclusione del lotto dalla perimetrazione deriva da un errore, corretto dal Comune nella delibera n. 6671/80 di controdeduzione alla variante ma successivamente stralciato, in sede di approvazione, dalla Regione per vizi procedurali;

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- che il lotto sia inserito all'interno della perimetrazione del nucleo con destinazione a "zona di completamento residenziale semplice" con indice di edificabilità fondiario di 0,5 mc/mq.

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che l'area di proprietà risulta essere esterna al perimetro del nucleo di zona "O" di PRG così come approvato con delibera G.R.L. n.4777/83, considerato che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici e che l'area si trova in continuità con il nucleo abitato e che all'interno vi insistono altri lotti compromessi da edificazione e che le eventuali volumetrie aggiuntive sono di modesta entità e di completamento del nucleo abitativo originario l'opposizione è parzialmente accolta destinando l'area di proprietà del ricorrente parte a viabilità pubblica, parte a zona di "conservazione, completamento, nuova edificazione...

Opposizione n. 24	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 498/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Misantoni Francesco

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 381.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (di superficie mq. 1105 circa, edificato con un fabbricato di circa 1250 mq.), esterno al perimetro del P.P., ricorre contro lo stesso con le seguenti motivazioni:

- l'esclusione del lotto dalla perimetrazione deriva da un errore, corretto dal Comune nella delibera n. 6671/80 di controdeduzione alla variante ma successivamente stralciato, in sede di approvazione, dalla Regione per vizi procedurali;

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- che il lotto sia inserito all'interno della perimetrazione del nucleo con destinazione a "zona di completamento residenziale semplice" con indice di edificabilità fondiario di 0,5 mc/mq.

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che l'area di proprietà risulta essere esterna al perimetro del nucleo di zona "O" di PRG così come approvato con delibera G.R.L. n.4777/83, considerato che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici e che l'area si trova in continuità con il nucleo abitato e che all'interno vi insistono altri lotti compromessi da edificazione e che le eventuali volumetrie aggiuntive sono di modesta entità e di completamento del nucleo abitativo originario l'opposizione è parzialmente accolta destinando l'area di proprietà del ricorrente parte a viabilità pubblica, parte a zona di "conservazione, completamento, nuova edificazione,,.

Opposizione n. 25	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 499/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Capriotti Ulderico

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 28, part. 26.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (di superficie mq. 8540 circa, edificato con diverse costruzioni di circa 3960 mc.), per il quale il P.P. ha previsto le seguenti destinazioni: sede viaria, parcheggio, verde pubblico organizzato e parco libero si oppone al P.P. considerando:

- che tali destinazioni comprometterebbero il futuro utilizzo del lotto;
 - che l'ubicazione di tali servizi è di discutibile "opportunità" e "utilizzabilità";
 - che la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
 - che il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;
- chiede pertanto:
- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
 - la modifica delle destinazioni da parcheggi e verde pubblico a zona di "completamento non residenziale con indice di edificabilità fondiario fino a 0,5 mc/mq.

In subordine chiede la formazione di un comparto edificatorio in modo da garantire, in cambio della cessione delle aree con destinazione pubblica, l'edificabilità della cubatura afferente l'intero lotto.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

L'opposizione è accolta nel senso che l'area di proprietà del ricorrente viene destinata parte a zona di "completamento e nuova edificazione non residenziale" e parte a viabilità e parcheggio pubblico.

In cambio della cessione gratuita al Comune delle aree pubbliche le volumetrie afferenti potranno essere accorpate alle residue aree fondiarie di proprietà

Opposizione n. 26	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 500/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Zimbardi Francesco

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 311.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente in qualità di legale rappresentante della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo in Santa Maria di Galeria proprietaria del lotto di mq. 5.750 circa in parte interno al perimetro del P.P. per il quale è prevista la destinazione di zona sedi viarie e parcheggi, considerato:

- che la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di demuclearizzazione dell'ENEA;

- che il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede che sia modificata la destinazione O1 in O2 in variante di P.R.G. ai sensi della L.R.L. n. 36/87 includendo nel P.P. la restante parte del lotto a servizi pubblici di pertinenza della Chiesa e modificando la destinazione prevista dal P.P. adottato da parcheggio a servizi pubblici con la stessa destinazione di cui sopra.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è accolta destinando l'area a zona di servizi pubblici e completamento dell'esistente complesso parrocchiale e a viabilità pubblica.

Opposizione n. 27	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 501/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
--------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Lupi Sergio e Luisa

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 495.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti in qualità di proprietari dell'immobile corrispondente alla particella summenzionata di mq. 950 circa edificato con un fabbricato di 752 mc., destinato ad attività non residenziale dai proprietari, con destinazione "zona di conservazione delle superfici (zona O1)" di P.P. presentano opposizione al fine di ottenere che venga modificata la destinazione O1 del nucleo in zona O2 in variante di P.R.G. ai sensi della L.R.L. N. 36/87 e che venga corretta la destinazione del lotto da "conservazione delle superfici" a "zona di conservazione dei volumi e delle superfici lorde non residenziale".

I ricorrenti fanno presente:

- che per il lotto, edificato in data precedente al 1°/10/83, è stata chiesta regolare concessione in sanatoria;
- che la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- che il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;
- che l'Amministrazione Comunale, in passato, ha preso impegno con i cittadini di modificare in fase di redazione del P.P. la destinazione da zona O1 a zona O2 di P.R.G.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è accolta destinando l'area di proprietà parte a viabilità pubblica e parte a zona di "conservazione , completamento , nuova edificazione,.,

Opposizione n. 28	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 502/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Rieti Filomena e Laurenzi Sante

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 272 e 339.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti in qualità di proprietari dell'immobile corrispondente alle particelle summenzionate di mq. 1.631 circa edificato con un manufatto di circa 100 mc., destinato dal P.P. a "sede viaria e parcheggi", presentano opposizione al P.P. affinché:

- venga modificata la destinazione O1 del nucleo in zona O2 in variante di P.R.G. ai sensi della L.R.L. n. 36/87;
- venga modificata la destinazione del lotto con particella n. 339 a "zona di completamento residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc./mq.;
- venga modificata la destinazione del lotto con particella n. 272 a "zona di nuova edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc./mq.;
- chiedono, in subordine, le formazione di un comparto edificatorio.

I ricorrenti fanno presente:

- che il lotto risulta in parte edificato (particella n. 339) in data anteriore al 1°/10/83 con richiesta di concessione in sanatoria ed in parte inedito (particella n. 272);
- che i proprietari verrebbero espropriati dell'intera proprietà in contrasto con gli indirizzi e le normative previste per le zone "O" orientati a salvaguardare i lotti di dimensioni inferiori a mq. 1.500 e comunque a non impedirne integralmente ogni possibilità edificatoria;
- che l'ubicazione dei parcheggi, periferica rispetto al nucleo, ne rende discutibile l'utilizzazione;
- che la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- che il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie parzialmente l'opposizione destinando il terreno dei ricorrenti parte a zona di "conservazione", "completamento", nuova edificazione, e parte a verde pubblico.

Opposizione n. 29	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 503/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Sisti Sandro e Baiano Patrizia

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 721.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti in qualità di proprietari del lotto inedificato e frazionato in data precedente al 1/10/83 destinato dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e delle superfici (zona O1), ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- detta destinazione deriva da mero errore materiale dovuto all'utilizzo di mappe catastali non aggiornate;
- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà dei ricorrenti viene destinata a zona di "conservazione, completamento, nuova edificazione" e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 30	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 504/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Toti Enrico e Vari Veneranda

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 277 e 278.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti in qualità di proprietari del lotto ineditato e frazionato in data precedente al 1°/10/83 destinato dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e delle superfici (zona O1), ricorrono contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- detta destinazione deriva da mero errore materiale dovuto all'utilizzo di mappe catastali non aggiornate;
- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di ineditabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

l'opposizione è parzialmente accolta nel senso che parte dell'area di proprietà dei ricorrenti viene destinata a zona di "conservazione , completamento , nuova edificazione e parte a viabilità pubblica.

Opposizione n. 31	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 505/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Di Stefano Ilario

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 365.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente in qualità di proprietario del lotto ineditato e frazionato in data precedente al 1°/10/83 destinato dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e delle superfici (zona O1), ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- detta destinazione deriva da mero errore materiale dovuto all'utilizzo di mappe catastali non aggiornate;
- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà del ricorrente a zona di "conservazione, completamento, nuova edificazione.

Opposizione n. 32	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 506/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
--------------------------	--	--	--

PRESENTATORI: Natalini Nello

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 312.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario del lotto (inedificato di superficie mq. 390 circa), destinato dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici lorde residenziale semplice", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di demuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà del ricorrente a zona di "conservazione , completamento , nuova edificazione.

Opposizione n. 33	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 507/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Dim Stefano Livio e Di Legge Felicità

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 322.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti proprietari del lotto (inedificato di superficie mq. 520 circa), destinati dal P.P. a "zona di conservazione delle superfici", ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;

- il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;

chiede pertanto:

- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;

- la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà dei ricorrenti a zona di "conservazione , completamento , nuova edificazione,,"

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 34	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 508/P.S. del 30/07/94	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-------------------	---	--	--

PRESENTATORI: Sisti Giancarlo

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 734.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente in qualità di proprietario del lotto ineditato e frazionato in data precedente al 1/10/83 destinato dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e delle superfici (zona O1), ricorre contro tale destinazione con le seguenti motivazioni:

- detta destinazione deriva da mero errore materiale dovuto all'utilizzo di mappe catastali non aggiornate;
 - la destinazione a sottozona O1 di P.R.G. approvata dalla Regione Lazio, nonostante oggetto di osservazioni ed opposizioni, è derivata esclusivamente dalla limitrofa presenza del Centro Studi Nucleari della Casaccia le cui attività sono già del tutto decadute dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. 282 del 25/08/91 di denuclearizzazione dell'ENEA;
 - il permanere di tale vincolo di inedificabilità risulta iniquo e discriminante rispetto alla limitrofa zona F1 su cui l'A.C. rilascia regolari licenze edilizie;
- chiede pertanto:
- la modifica della destinazione da sottozona O1 a O2 di P.R.G. in variante ai sensi della L.R. n. 36/87;
 - la modifica della destinazione del lotto a "zona di edificazione residenziale semplice" con indice fondiario di 0,5 mc/mq.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che le condizioni che hanno determinato la classificazione dell'intero nucleo come zona O1 di PRG sono venute meno a seguito della cessazione delle attività nucleari dell'E.N.E.A. come sancito dalla Legge n.282 del 25.8.91 G.U. n.203 del 30.8.91, considerato che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi pubblici, si controdeduce quanto segue:

si accoglie l'opposizione destinando l'area di proprietà del ricorrente a zona di "conservazione, completamento, nuova edificazione.

Opposizione n. 1 F.T.	Piano Particolareggiato zona "O" n. 2 Osteria Nuova	Protocollo n. 180/P.S. del 6/11/95	Circoscrizione XX Fogli di P.R.G.: 7N
-----------------------	---	---------------------------------------	--

PRESENTATORI: Cottani Alberto

TITOLO: immobile distinto al N.C.T. al foglio n. 26, part. 134,141,144

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente proprietario dei lotti di cui sopra, parte esterni alla perimetrazione del nucleo in zona H3 di PRG parte inseriti nel Piano Particolareggiato con destinazione a parcheggio ricorre contro le previsioni del Piano Particolareggiato adottato chiedendo:

- di mantenere la destinazione agricola del terreno;
- in subordine che il terreno venga immediatamente espropriato con contestuale determinazione e versamento dell'indennità di esproprio.

L'istante dichiara di essere disposto ad esaminare la possibilità di concordare una soluzione bonaria con l'Amministrazione Comunale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Premesso che l'opposizione è pervenuta fuori dei termini di legge, che la destinazione delle particelle di proprietà non è agricola, vista la particolare posizione e dimensione dell'area e la necessità di creare luoghi centrali interni al nucleo di zona "O" al fine di riqualificare lo stesso, l'opposizione è parzialmente accolta nel senso di includere il lotto all'interno di un comprensorio "A", soggetto a convenzione in cui previa cessione gratuita delle aree pubbliche si potrà edificare accorpando la cubatura sulla residua area fondiaria prevista nel comprensorio stesso.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

RELAZIONE D'UFFICIO
P. P. "O" n. 2 - "Osteria Nuova"

In seguito alla pubblicazione del P.P./O n. 2 - Osteria Nuova, adottato con Del. C.S. n. 395 del 26 novembre 1993, sono state presentate avverso il piano medesimo n. 34 opposizioni ed osservazioni nei termini di legge (30 luglio 1994) e n. 1 opposizione fuori termine.

Di queste sono state:

accolte:	n. 14		
parzialmente accolte:	n. 20	+	1 F.T.
Totale	: n. 34	+	1 F.T.

Premesso che il nucleo spontaneamente sorto di Osteria Nuova è stato classificato nella delibera della Giunta Regionale del 3 agosto 1983 n. 4777, zona "O1", in conseguenza della sua vicinanza al centro Studi Nucleari della Casaccia, e che per tale motivo il piano adottato, pur reperendo le aree pubbliche necessarie allo standard di legge, non consentiva alcuna edificazione nei residui lotti inedificati.

Considerato:

- che tale destinazione "O1" di P.R.G. teneva conto delle passate attività nucleari del limitrofo Centro ENEA che sono cessate dopo il Referendum sul nucleare ed a seguito della L. n. 282 del 25/8/91-G.U. n. 203 del 30/8/91;
- che tale destinazione "O1" penalizzava i pochi residui lotti rimasti inedificati e/o a completamento della cubatura esistente in considerazione che tale destinazione risultava discriminante rispetto all'adiacente "F1" su cui l'Amministrazione Comunale rilascia regolari licenze edilizie;
- che il perimetro del nucleo così come approvato non teneva conto dei lotti edificati compresi all'interno del nucleo abitativo delimitato da confini naturali (fosso ad Ovest, via Braccianese a Sud, ENEA a Nord e via Cesanese a Est);
- che sono intervenute nuove situazioni di compromissione edilizia.

Tutto ciò considerato, a seguito dell'accoglimento di opposizioni ed osservazioni avverso il P.P. n. 2 Osteria Nuova adottato, nonché a seguito di più precise e puntuali verifiche sono state apportate correzioni e adeguamenti al Piano adottato per cui è stato necessario rivedere l'assetto dell'intero Piano Particolareggiato sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei parcheggi che per il dimensionamento e la localizzazione del verde e dei servizi pubblici; nello specifico la maglia viaria è stata razionalizzata prevedendo strade pubbliche ove si fosse in presenza di aree con destinazione pubblica ed, ove fosse possibile l'allargamento alle dimensioni minime previste dalle norme; la restante viabilità potrà continuare a rimanere privata.

Più precisamente l'Ufficio ha ritenuto variare l'indice di edificabilità destinando il comprensorio abitato della zona "O" a sottozona "O2" di P.R.G. con indice di fabbricabilità fondiario di 0,5 mc/mq, riconsiderando le aree pubbliche e ridistribuendo le aree da destinare a verde e parcheggi pubblici.

Per quanto sopra detto si sono modificati i rapporti sia tra le aree fondiarie di conservazione, completamento e nuova edificazione sia tra le aree pubbliche di verde, servizi e parcheggi per

uno standard totale di 64,71mq/ab. oltre i parcheggi ed il verde pubblico afferenti le cubature non residenziali e commerciali.

In particolare il verde pubblico (mq.87.448), i servizi pubblici (mq.28.747) ed i parcheggi pubblici (mq.11574) per un totale di mq.127.769, tengono conto anche degli abitanti della zona "F1" di P.R.G. (su cui insistono circa i 2/3 del totale degli abitanti esistenti) e delle aree limitrofe che sono carenti di fatto di aree pubbliche.

Nello specifico, oltre il complesso storico medioevale (previsto a servizi pubblici soggetto a esproprio), la previsione di due comprensori soggetti a convenzione consentirà l'acquisizione gratuita da parte dell'Amministrazione Comunale di aree pubbliche, e la realizzazione, anche da parte dei proprietari, di opere di urbanizzazione sul territorio in tempi brevi, che potranno costituire l'innescò del processo di riqualificazione e recupero dell'intero nucleo.


La superficie complessiva, risultante dalla delibera di adozione di Ha 19,95 risulta modificata a seguito di adeguamenti di cui sopra in Ha 28,35.

Gli abitanti previsti a totale completamento, compresi quelli già esistenti, risultano modificati, a seguito degli adeguamenti di cui sopra, da n° 1584 a n° 1815.

L'Ufficio ritiene che, a seguito delle modifiche apportate al P.P. adottato ed in considerazione della natura delle stesse, sia necessaria la ripubblicazione del Piano Particolareggiato.

Con la presente deliberazione di controdeduzione alle opposizioni ed osservazioni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/87, l'Amministrazione Comunale si determina in ordine all'assetto definitivo che intende dare ai P.P. di cui sopra.

L' INGEGNERE
Dr. Ing. Tonino Egiddi



IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Daniele Modigliani



Il Consigliere Panecaldo, nella veste di Presidente della VII Commissione Consiliare Permanente dichiara che la Commissione medesima, nella seduta del 9 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della surriportata proposta di deliberazione.

La PRESIDENTE, invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Augello, Baldoni, Barbaro, Bertucci, Ciocchetti, Di Stefano, Gasperini, Mazzocchi e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Augello, Baldoni, Barbaro, Bertucci, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia, D'Alessandro, D'Arcangelo, D'Erme, Di Stefano, Fioretti, Foschi, Galloro, Gargano, Gasperini, Giulioli, Laurelli, Mannino, Marroni, Mazzocchi, Medici, Monteforte, Morassut, Nieri, Panecaldo, Petrassi, Rizzo, Rosati, Sentinelli, Spera, Thau e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 277.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
L. LAURELLI - A. BALDONI - G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
22 DIC. 1998
al e non sono state prodotte opposizioni.

[Faint, illegible text, possibly a stamp or administrative note]

- Vedere all'epoca a parte

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
10 dicembre 1998.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

